

TAVOLA ROTONDA SUL NUOVO PROCEDIMENTO IN
MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE DOPO LA
RIFORMA CARTABIA

(prime indicazioni operative)

Tenutasi il giorno **16.5.2023** alle ore 14.30 nei locali del Tribunale di Bergamo alla presenza dei Signori:

Dott. Cesare De Sapia, Presidente del Tribunale e della Prima Sezione Civile

Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, Giudice Prima Sezione Civile

Dott.ssa Veronica Marrapodi, Giudice Prima Sezione Civile

Dott.ssa Raffaella Cimminiello, Giudice Prima Sezione Civile

Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, Giudice Prima Sezione Civile

Dott.ssa Francesca Panimolle, Funzionaria Giudiziaria

Dott.ssa Valentina Porcino, Funzionaria Giudiziaria

Dott.ssa Giovanna Perretta, Funzionaria Giudiziaria

Avv. Giulio Chiesa, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Coordinatore della Commissione Rapporti Uffici Giudiziari, Mediatore dell'evento

Avv. Maria Giovanna Cattaneo, Consiglieria dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, Coordinatore della Commissione Formazione Permanente

Avv. Nadia Carfi, Presidente Sezione Distrettuale AMI

Avv. Giuseppina Cividini, Referente AIAF Bergamo

Avv. Stefania Mistri, Delegata Camera Civile Bergamo

Avv. Sabrina Ghezzi, Delegata APF Bergamo

Avv. Simona Russo, Presidente ONDIF Bergamo

Avv. Erika Trio, Presidente AIGA Bergamo

Avv. Maria Cristina Ghilardi, Uditrice

Con l'intervento dell'**Avv. Giulio Marchesi**, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

* * *

Nel corso dell'evento, voluto da tutti i presenti come preziosa occasione di sinergia Magistrati / Avvocati / Cancellerie, si sono affrontate le prime criticità derivate dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia con riferimento al nuovo procedimento in materia di Persone, Minorenni e Famiglie, e sono emerse, a seguito di confronto, le seguenti prime indicazioni operative da parte della Sezione Famiglia del Tribunale e delle relative Cancellerie che il Consiglio dell'Ordine condivide con tutti gli iscritti.

PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA

1) L'atto principale da depositare telematicamente deve essere in formato PDF nativo, non sottoscritto dalle Parti ma firmato digitalmente solo dal/dai Difensore/i; il Ricorso sottoscritto dalle Parti secondo le indicazioni di cui all'art. 473-bis.51 cpc dovrà essere scansionato e allegato come documento, unitamente agli altri.

2) E' ammessa anche nei procedimenti a domanda congiunta la possibilità di **cumulo** di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cpc. Si **raccomanda** di indicare chiaramente nell'intestazione del Ricorso che gli istanti chiedono la pronuncia di entrambe le domande.

Il Giudice, una volta pronunciata la sentenza in ordine alla domanda di separazione, rimetterà la causa sul ruolo e fisserà nuova udienza all'incirca dopo 7/8 mesi, al fine di consentire il passaggio in giudicato della stessa. E' consigliabile notificare la sentenza di separazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Le parti saranno onerate di comprovare, mediante produzione in giudizio della Sentenza munita della relativa attestazione di Cancelleria, l'irrevocabilità della pronuncia di separazione, così che il Giudice possa deliberare la domanda di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3) Non è richiesta la **produzione** della documentazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle Parti, né del piano genitoriale, ma è sufficiente la relativa **indicazione** delle predette disponibilità e oneri (intesi come spese fisse gravanti su ciascuna delle Parti: canoni di locazione, mutui, finanziamenti...) preferibilmente nel corpo del Ricorso, come richiesto dall'art. 473-bis.51 cpc, salva sempre la possibilità per il Giudice, nell'ambito delle valutazioni, anche di congruità, che allo stesso competono a tutela dei soggetti deboli e dei diritti indisponibili, di richiedere alle Parti la **produzione** della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 (ossia, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).

Nei casi in cui la norma prevede, o il Giudice ordina, la produzione degli estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni, è richiesta la produzione degli estratti conto integrali, con indicazione per ciascuna annualità della relativa giacenza media.

Nel caso di impossibilità o difficoltà di reperire per tempo la documentazione ai fini della relativa produzione in giudizio, la Parte è onerata della produzione della richiesta specifica dei documenti inoltrata agli Istituti in cui sono in essere i conti correnti.

4) In linea di principio il Tribunale nel provvedimento di fissazione udienza disporrà, salvi casi particolari, la **trattazione scritta**, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del Ricorso, della relativa istanza delle Parti. Anche in caso di disposta trattazione scritta, d'ufficio o su istanza delle Parti (proponibile sia con il Ricorso introduttivo che successivamente, ai sensi dell'art. 127-ter cpc), valgono le indicazioni di cui al precedente punto 3) quanto alla sufficienza delle indicazioni delle disponibilità reddituali e patrimoniali e degli oneri delle Parti e quanto ai poteri del Giudice di ordinare la produzione della relativa documentazione.

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

1) Il Tribunale **non consente** la possibilità di effettuare trasferimenti immobiliari con il provvedimento conclusivo del procedimento familiare.

2) E' sempre prevista la possibilità di prevedere tra le Parti l'impegno dell'una a trasferire, e dell'altra ad acquisire, diritti immobiliari, riservando a successivo intervento del Notaio l'atto di trasferimento, così come la possibilità di prevedere impegni a trasferire diritti immobiliari ai figli.

3) In tal caso è richiesto che le Parti identifichino dettagliatamente i beni immobili oggetto del (futuro) trasferimento, precisando in modo chiaro che una parte si impegna a cedere/trasferire e l'altra si impegna ad acquistare/acquisire, con indicazione del termine entro il quale le Parti andranno al rogito notarile.

4) Al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, è bene specificare in atto che il trasferimento immobiliare è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare.

5) Il Tribunale si attiverà per ricercare intese con il Consiglio Notarile di Bergamo / Associazione Notarile di Bergamo che possano agevolare i trasferimenti immobiliari conseguenti ad impegni contenuti in provvedimenti giurisdizionali di famiglia, anche mediante creazione di elenchi di Notai disponibili ad eseguire gli adempimenti con costi calmierati.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

1) Nei casi in cui la norma prevede, o il Giudice ordina, la produzione degli estratti conto dei rapporti bancari o finanziari degli ultimi 3 anni, è richiesta la produzione degli estratti conto integrali, con indicazione per ciascuna annualità della relativa giacenza media.

Nel caso di impossibilità o difficoltà di reperire per tempo la documentazione ai fini della relativa produzione in giudizio, la Parte è onerata della produzione della richiesta specifica dei documenti inoltrata agli Istituti in cui sono in essere i conti correnti.

2) Il piano genitoriale è costituito da un documento schematico, chiaro e succinto, possibilmente concentrato in una pagina, rappresentante la **fotografia attuale** delle attività di ciascun figlio (a titolo esemplificativo: scuole frequentate (e frequentande, se l'iscrizione è già stata effettuata) con i relativi giorni e orari di frequenza; attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, ludiche, sportive, religiose, con i relativi giorni e orari di frequenza; vacanze abituali (settimana bianca, vacanze estive prolungate e/o natalizie e/ pasquali e/o altri periodi trascorsi in luoghi abituali e/o presso parenti,...), con indicazione dei dati anagrafici di ogni figlio.

Potendosi verificare situazione nelle quali uno dei due genitori, per svariate ragioni legate al minor tempo di condivisione della vita dei figli rispetto all'altro, ha minori conoscenze circa le attività da questi ultimi espletate, è richiesto di motivare nel Ricorso le ragioni per le quali il genitore non è in grado di presentare il piano genitoriale o lo presenta in modo incompleto.

Il Consiglio dell'Ordine proporrà ai Magistrati la sottoscrizione di un Protocollo di intesa avente ad oggetto uno schema condiviso di "piano genitoriale tipo" da utilizzare nei procedimenti avanti il Tribunale di Bergamo.

3) In tutti i casi di procedimenti in cui siano allegati **abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere** poste in essere da una Parte nei confronti dell'altra o dei figli minori ex art. 473-bis.40 cpc si raccomanda di evidenziare chiaramente nell'intestazione del Ricorso che in esso sono contenute dette allegazioni, in modo che il Giudice possa celermente attivarsi secondo quanto previsto dalla normativa dedicata.

Nel caso vi siano procedimenti penali pendenti **si raccomanda** di indicare chiaramente nel corpo del Ricorso i numeri di riferimento di ciascun procedimento (RGNR, RGIP...) in modo che il Giudice sia agevolato nel formulare le richieste al Pubblico Ministero e alle altre Autorità competenti ex art. 473-bis.42 comma 5°.

4) Il Tribunale ritiene in linea di massima di poter procedere all'ascolto diretto del minore, salve le ipotesi in cui ritenga inopportuno o superfluo o non necessario l'incombente e salvi i casi in cui ritenga di disporre l'ascolto nell'ambito di una Consulenza Tecnica già disposta.

5) Nel Ricorso introduttivo e nella Comparsa di costituzione le Parti devono **indicare i mezzi di prova** di cui intendono avvalersi (interrogatorio formale, prova testimoniale, CTU, ordini di esibizione.), salvo il diritto di dedurre compiutamente le istanze istruttorie in seno alle Memorie previste dall'art. 473-bis.17. E' opportuno che, con riferimento alle prove testimoniali, al termine di ciascun capitolo di prova siano indicati i testi da escutere sul singolo capitolo.

6) Per "domande connesse" di cui all'art. 473-bis.49 il Tribunale intende le **sole** domande strettamente connesse a quella divorzile (ad esempio, domanda di assegno divorzile, domanda di attribuzione della quota di TFR).

Non sono in ogni caso proponibili con il nuovo rito, autonomamente o in cumulo con le domande "familiari", le domande che, pur trovando la loro "occasione" nella vicenda matrimoniale e/o di convivenza more uxorio e/o separativa e/o divorzile, non hanno connessione stretta con la domanda separativa e/o divorzile, quali ad esempio le domande connesse allo scioglimento della comunione legale, le domande restitutorie, le domande di risarcimento del danno endofamiliare et similia, che dunque sono inammissibili e non possono essere trattate con il rito speciale delle famiglie.

7) I **provvedimenti indifferibili** di cui all'art. 473-bis.15 cpc sono ritenuti dal Tribunale provvedimenti di carattere "paracautelare", rispetto ai quali non è ritenuta applicabile, in quanto non compatibile, la normativa sul processo cautelare uniforme. Tali provvedimenti, che possono essere richiesti sia con il Ricorso introduttivo (ed in tal caso è richiesto che nell'intestazione del Ricorso sia chiaramente evidenziato che vi è richiesta di provvedimenti indifferibili), sia successivamente (in tal caso la Cancelleria aprirà un subprocedimento all'interno del procedimento principale ed andrà assolto il CU autonomo di €98,00) non sono ritenuti in alcuna sede impugnabili o reclamabili.

Tali provvedimenti sono infatti destinati a confluire nei **provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 cpc** adottati dal Giudice alla prima udienza e reclamabili in Corte di Appello ex art. 473-bis.24 cpc.

Nel caso di pronuncia di accoglimento del provvedimento indifferibile *inaudita altera parte* il Giudice fisserà udienza in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento; nel caso di pronuncia di rigetto *inaudita altera parte* non è prevista la fissazione di alcuna ulteriore udienza a contraddittorio pieno.

8) Avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice monocratico ex art. 473-bis.38 è ammessa opposizione al Collegio nelle forme di cui all'art. 473-bis.12, ossia con Ricorso.

9) Avverso i provvedimenti assunti dal Giudice ex art. 473-bis.39 è ammessa impugnazione nei modi ordinari (si segue il regime di impugnazione del provvedimento con il quale il rimedio ex art. 473-bis.39 è assunto).

10) Il Tribunale ritiene che al Curatore Speciale del minore possano essere attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale ai sensi dell'art. 473-bis.8 cpc **limitatamente alla fase gestoria/attuativa** di decisioni già assunte dall'Autorità Giudiziaria o dai Servizi Sociali affidatari.

ULTERIORI INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Si rammenta che alla domanda di divorzio preceduta da sentenza di separazione giudiziale è necessario allegare copia di tale sentenza con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria.

Si **raccomanda**, inoltre, al fine di prevenire possibili eccezioni o rilievi di inammissibilità e/o improcedibilità, di allegare a tutte le domande di modifica/revisione delle condizioni di separazione, divorzio, regolamentazione figli non matrimoniali contenute in provvedimenti giudiziali diversi dall'omologa della separazione consensuale copia del detto provvedimento con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del contenzioso familiare ovvero con attestazione di definitività per mancata impugnazione rilasciata dalla Cancelleria della volontaria giurisdizione.

2) Si rammenta che la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata al Difensore **deve** essere autenticata da quest'ultimo e che la firma digitale della procura effettuata all'atto del deposito telematico dell'atto **non** costituisce equipollente della firma richiesta al Difensore per autenticare la sottoscrizione del cliente.

3) Il Consiglio dell'Ordine proporrà ai Magistrati la sottoscrizione di un Protocollo di intesa avente ad oggetto l'aggiornamento del Protocollo vigente in materia di spese straordinarie per i figli.

4) Il Consiglio dell'Ordine proporrà, inoltre, ai Magistrati la sottoscrizione di un Protocollo di intesa avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti ai Difensori delle Parti ammesse al Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di famiglia, in modo da rendere il più possibile uniformi i criteri di liquidazione.

DEPOSITI TELEMATICI E ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA

La Cancelleria rende note le seguenti istruzioni operative per i depositi degli atti nei procedimenti in materia di famiglia.

1) Si **raccomanda** di depositare sempre nel fascicolo telematico della causa di primo grado, con apposita nota di deposito, l'avviso di avvenuta impugnazione di provvedimenti giudiziali definitivi, in modo da consentire alla Cancelleria di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 123 disp.att. c.p.c.

2) Per i procedimenti a domanda congiunta nei quali vengono cumulate la domanda di separazione e la domanda di divorzio è richiesto l'assolvimento di un Contributo Unificato doppio (€43,00 + €43,00): non va eseguito un unico pagamento telematico di €86,00 ma due pagamenti separati di €43,00 cadauno.

La dichiarazione di valore in calce al Ricorso deve indicare chiaramente per ciascuna delle domande il valore indeterminabile (trattandosi di procedimento familiare) e l'assolvimento dello specifico Contributo Unificato previsto per ciascuna, come segue: "Ai sensi di legge il sottoscritto difensore dichiara che il valore della causa di separazione è indeterminabile e che, in materia di famiglia, la causa è soggetta al pagamento del C.U. di €43,00, trattandosi di domanda congiunta; il sottoscritto

difensore dichiara altresì che il valore della causa di divorzio è indeterminabile e che, in materia di famiglia, la causa è soggetta al pagamento del C.U. di €43,00, trattandosi di domanda congiunta”.

In tali tipi di procedimenti è richiesta la produzione di **copia autentica dell'atto integrale di matrimonio** rilasciata dal Comune di celebrazione, non essendo sufficiente l'estratto per riassunto (rilasciato sempre dal Comune di celebrazione) richiesto per i procedimenti in cui viene formulata la sola domanda di separazione.

3) Per i procedimenti contenziosi nei quali vengono cumulate la domanda di separazione e la domanda di divorzio è richiesto l'assolvimento di un Contributo Unificato doppio (€98,00 + €98,00): non va eseguito un unico pagamento telematico di €196,00 ma due pagamenti separati di €98,00 cadauno.

La dichiarazione di valore in calce al Ricorso deve indicare chiaramente per ciascuna delle domande il valore indeterminabile (trattandosi di procedimento familiare) e l'assolvimento dello specifico Contributo Unificato previsto per ciascuna, come segue: “Ai sensi di legge il sottoscritto difensore dichiara che il valore della causa di separazione è indeterminabile e che, in materia di famiglia, la causa è soggetta al pagamento del C.U. di €98,00, trattandosi di procedimento contenzioso; il sottoscritto difensore dichiara altresì che il valore della causa di divorzio è indeterminabile e che, in materia di famiglia, la causa è soggetta al pagamento del C.U. di €98,00, trattandosi di procedimento contenzioso”.

In tali tipi di procedimenti è richiesta la produzione di **copia autentica dell'atto integrale di matrimonio** rilasciata dal Comune di celebrazione, non essendo sufficiente l'estratto per riassunto (rilasciato sempre dal Comune di celebrazione) richiesto per i procedimenti in cui viene formulata la sola domanda di separazione.

4) Se la Parte assistita è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, **la dichiarazione di valore è sempre necessaria**, con la specificazione che l'importo del C.U. pari ad €43,00 ovvero €98,00 è *“da prenotarsi a debito per ammissione al P.S.S.”*

5) Negli atti vanno **sempre** indicati i dati identificativi delle Parti, incluso il codice fiscale, e per quanto riguarda i Difensori, i relativi codici fiscali, il numero di fax e l'indirizzo PEC.

Si precisa, in particolare, che la mancata indicazione del codice fiscale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax del Difensore, ovvero la mancata indicazione del codice fiscale della Parte impongono alla Cancelleria l'applicazione dell'art. 13 comma 3-bis DPR n. 115/2002 (il CU è aumentato della metà).

6) Si pone attenzione alla posizione del **convenuto** nei procedimenti di famiglia contenziosi.

In forza di precise indicazioni ministeriali ogniqualvolta il convenuto, costituendosi in giudizio, formula domande aggiuntive, *lato sensu* “riconvenzionali” rispetto a quelle formulate dal ricorrente, deve assolvere all'obbligo del pagamento del relativo Contributo Unificato autonomo. La dichiarazione di valore va sempre riportata nell'atto di costituzione del convenuto, anche se non vengono svolte domande riconvenzionali.

Qualche esempio pratico può chiarire la questione.

a) *Il ricorrente si limita a formulare domanda inerente lo status, senza ulteriori domande, assolvendo all'obbligo di pagare il CU pari ad €98,00.*

Il convenuto si costituisce formulando domande di contributo economico per sé, o domande di addebito: deve assolvere all'obbligo di pagamento di autonomo CU pari ad €.98,00 riportando la relativa dichiarazione di valore.

b) Il ricorrente formula domanda di separazione e di contributi economici: paga €.98,00.

Il convenuto si costituisce formulando domanda di addebito: deve assolvere all'obbligo di pagamento di autonomo CU pari ad €.98,00 riportando la relativa dichiarazione di valore.

c) Il ricorrente formula domanda di separazione con richiesta di contributo per sé: paga €.98,00.

Il convenuto si costituisce e formula domanda di contributo per sé: deve assolvere all'obbligo di pagamento di autonomo CU pari ad €.98,00 riportando la relativa dichiarazione di valore.

d) Il ricorrente formula domanda di separazione: paga €.98,00.

Il convenuto si costituisce formulando anche domanda di divorzio (cumulo): deve assolvere all'obbligo di pagamento di autonomo CU pari ad €.98,00 riportando la relativa dichiarazione di valore.

Si raccomanda, in ogni caso, prima di depositare, di interpellare la Cancelleria nel caso di dubbi o perplessità.

7) Si ribadisce che per “domande connesse” di cui all’art. 473-bis.49 il Tribunale intende le **sole** domande strettamente connesse a quella divorzile (ad esempio, domanda di assegno divorzile, domanda di attribuzione della quota di TFR).

Non sono in ogni caso proponibili con il nuovo rito, autonomamente o in cumulo con le domande “familiari”, le domande che, pur trovando la loro “occasione” nella vicenda matrimoniale e/o di convivenza more uxorio e/o separativa e/o divorzile, non hanno connessione stretta con la domanda separativa e/o divorzile, quali ad esempio le domande connesse allo scioglimento della comunione legale, le domande restitutorie, le domande di risarcimento del danno endofamiliare et similia, che dunque sono inammissibili e non possono essere trattate con il rito speciale delle famiglie.

In caso di formulazione delle predette domande non strettamente connesse, la parte deve effettuare la relativa dichiarazione di valore e assolvere al pagamento integrale del relativo C.U. (che non è quello in misura fissa previsto per le cause familiari), eventualmente in aggiunta al CU fisso di €.98,00 se dovuto.

8) Fino a diversa indicazione operativa tutti i procedimenti di **modifica/revisione** delle condizioni di separazione, divorzio o contenute in provvedimenti relativi alla regolamentazione dei figli non matrimoniali, nonché i procedimenti relativi a **figli non matrimoniali**, nonché i ricorsi **autonomi** (ossia in assenza di procedimento contenzioso già pendente) presentati ai sensi degli **artt.473-bis.36/38/39 cpc** vanno depositati telematicamente nel Registro degli Affari di Volontaria Giurisdizione.